

**Ricorso proposto il 18 maggio 2018 — Serenity Pharmaceuticals / EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT)**

**(Causa T-321/18)**

(2018/C 240/70)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Serenity Pharmaceuticals LLC (Milford, Pennsylvania (Stati Uniti) (rappresentante: J. Day, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Austria)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «NOCUVANT» — Domanda di registrazione n. 13 053 434

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2018 nel procedimento R 584/2017-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 27 gennaio 2018 nell'opposizione n. B 002437922;
- condannare l'EUIPO e la Gebro Holdings GmbH a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Fomanu / EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Raffigurazione di una farfalla)**

**(Causa T-323/18)**

(2018/C 240/71)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania (rappresentante: S. Reichart, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo n. 5 481 403

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 marzo 2018 nel procedimento R 2241/2016-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha dichiarato la decadenza del marchio dell'Unione europea controverso in relazione ai seguenti prodotti e servizi:

Classe 9 — compact disc; videodischi digitali; Programmi per computer e software, in particolare software per scambiare, memorizzare, riprodurre e raccogliere dati in modo sistematico;

Classe 16 — Prodotti tipografici compresi nella classe 16, eccetto i prodotti tipografici stampati con foto individuali (in particolare foto libri, foto calendari, foto su tela, foto puzzle, foto agende, foto raccoglitori);

Classe 38 — fornitura d'accesso a una banca dati per scaricare informazioni mediante mezzi elettronici (Internet); trasmissione di messaggi e di immagini mediante computer;

Classe 40 — Rilegatura;

— condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

— Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

— Violazione dell'articolo 19, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1430 della Commissione.

---

**Ordinanza del Tribunale del 16 maggio 2018 — C & J Clark International / Commissione**

**(Causa T-230/16) <sup>(1)</sup>**

(2018/C 240/72)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 260 del 18.7.2016.

---